

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CARMOR 2.0 DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. CIG:7749379DD7.

=====

L’anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno del mese di presso la sede della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, dinanzi all’Ufficiale Rogante

T R A

- **IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA** (codice fiscale 80021210721), di seguito nel presente atto denominato anche "Consiglio" o "Stazione Appaltante" o "Amministrazione", con sede in Bari, alla Via Gentile, n. 52, in questo atto rappresentato dalla **Dott.ssa Angela VINCENTI**, nata a Bari il 23/07/1954, nella sua qualità di dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, munita dei necessari poteri giusta delibera dell’Ufficio di Presidenza n.29 del 20/04/2011;

E

- La Società con sede legale in alla Via- Codice Fiscale e Partita IVA: - di seguito denominata anche "Ditta" o "Azienda" o "Appaltatore", rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante Sig., nato a ed ivi residente alla stessa via, Codice Fiscale: nella sua qualità di Rappresentante Legale pro-tempore.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio, con Determinazione n. 186 del 21.12.2018 ha indetto, ai sensi degli artt.60 e 95 D.Lgs. n.50/2016, una procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo CARMOR 2.0, di proprietà del Consiglio Regionale della Puglia, per la Sezione Ammini-

strazione e Contabilità e per la Sezione Risorse Umane, mediante apposita procedura telematica prevista dal portale di EmpULIA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del medesimo D.lgs, con importo complessivo a base di gara di €. 1.294.500,00 al netto dell'IVA al 22%;

In esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, con atto dirigenziale n. ... del ha disposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto, per una spesa quantificata di euro in favore della Ditta, con sede legale in, via, Codice Fiscale n..... e Partita Iva

la spesa afferente l'appalto di che trattasi trova copertura finanziaria nell' impegno assunto con Atti Dirigenziali n. 83 del 21.12.2018 della Sezione Risorse Umane e n. 186 del 21.12.2018 della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale, che qui si richiamano espressamente;

l'Appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di....., ad acquisire il Durc e la documentazione antimafia;

il presente affidamento non comporta rischi da interferenza e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

Tutto ciò premesso

LE COSTITUITE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;
2. capitolato tecnico e suoi allegati;
3. offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
4. offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii..

L'esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consiglio Regionale della Puglia, come sopra rappresentato, affida alla società, che tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta l'incarico, la prestazione dei seguenti Servizi:

a) Assistenza e supporto operativo informatico *on-site* e di *help desk*, Supporto Operativo (SUP), alla Sezione Amministrazione e Contabilità ed agli utenti interessati, nella gestione e nell'utilizzo dei moduli del SI CARMOR 2.0 relativi alle attività di Ragioneria ed Economiche del Consiglio regionale - AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ;

b) Assistenza e supporto operativo informatico *on-site* e di *help desk*, Supporto Operativo (SUP), alla Sezione Risorse Umane ed agli utenti interessati, nella gestione e nell'utilizzo dei moduli del SI CARMOR 2.0 relativi al personale dipendente del Consiglio regionale - AREA

RISORSE UMANE;

c) Manutenzione Correttiva (MAC), Manutenzione Adeguativa (MAD), Manutenzione Perfettiva (MAP) e Manutenzione Evolutiva (MEV) per tutti i moduli del Sistema Informativo

CARMOR 2.0;

d) Affiancamento e Consulenza Specialistica all'uso delle funzionalità del *software* e al suo possibile potenziamento evolutivo a fronte di adeguamenti tecnologici e/o normativi e/o organizzativi;

e) Formazione erogata agli utenti interessati agli aspetti e alle tematiche connesse alla gestione delle attività di Ragioneria e Economiche tramite l'utilizzo dei moduli del SI CARMOR 2.0 all'uso dedicati;

f) Formazione agli utenti per gli aspetti e le tematiche connesse alla gestione del personale tramite l'utilizzo dei moduli del SI CARMOR 2.0 all'uso dedicati.

I Servizi di cui al presente contratto sono distinti in:

- **Servizi a Canone**, per i quali è previsto un canone forfetario omnicomprensivo che remunera le prestazioni indicate in Capitolato all'art. 3.2 ("**SERVIZI A CANONE**");

- **Servizi a Consumo**, per i quali è prevista la remunerazione a tempo e spesa, sulla base delle giornate/uomo erogate e rendicontate, come espressamente previsto in Capitolato all'art. 3.3. ("**SERVIZIO A CONSUMO**").

Sono parte integrante dell'affidamento la predisposizione, l'evoluzione, l'aggiornamento e la gestione degli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi, ove non già previsti o disponibili presso il Consiglio regionale, secondo le modalità e **le caratteristiche descritte agli artt. 4 ("**CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI**")**, **6 ("**LIVELLI DI SERVIZIO – SLA**")**, **7 ("**GARANZIE**")** e **9 ("**PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI**")** del Capitolato, **qui da intendersi integralmente riportati, o in quelle migliorative indicate nell'offerta tecnica.**

Sono compresi nello specifico servizio di MEV anche interventi di “Nuovo Sviluppo” vale a dire di realizzazione di nuovo software, che entrerà a far parte stabile del parco applicativo del Sistema Informativo CARMOR 2.0, caratterizzati da particolare urgenza ed impegno di risorse e tempi contenuti (ad esempio nuovi servizi di cooperazione applicativa). Si tratta di interventi che non potranno in ogni caso superare la dimensione di **5 gg/uomo** e per i quali il Consiglio richiederà tipicamente un ciclo di sviluppo.

Durante il periodo contrattuale, sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso della fornitura, l’Amministrazione organizzerà appositi incontri utili all’individuazione e alla definizione delle specifiche tecniche delle modifiche evolutive del sistema (definizione dei requisiti, caratteristiche tecnico-funzionali, stima dei tempi, ecc.): pertanto gli interventi potranno riguardare esigenze sorte in modo estemporaneo o iniziative pianificate (Cfr. ART. 4.3 CT “MANUTENZIONE EVOLUTIVA”).

I prodotti software offerti dall’Appaltatore, a supporto dell’erogazione dei servizi, dovranno essere di tipo open source, ovvero caratterizzati da una licenza d’uso di tipo perpetuo ed accompagnati da un contratto di manutenzione ed aggiornamento da parte del produttore che si intenderà valido per l’intera durata del contratto senza ulteriori oneri a carico del Consiglio.

Non sono oggetto del presente contratto tutti i servizi comunemente riconducibili ad attività di conduzione sistemistica del Data Center e delle PdL che rimangono di pertinenza del Centro Tecnico del Consiglio regionale, con cui l’Appaltatore dovrà collaborare. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non sono oggetto del presente contratto i servizi di gestione di:

- Sistemi Operativi (Patch management e aggiornamenti, clustering, virtualizzazione, ecc.);
- Sicurezza informatica (sistema Antivirus e relativi aggiornamenti, security);
- Salvaguardia di sistemi, dati e infrastrutture necessarie all’operatività del SI CARMOR 2.0;
- Apparati di rete LAN (configurazione, firewall, switch, ecc.).

Il Consiglio si riserva la facoltà, in avvio o in corso di esecuzione del contratto, di rinunciare a uno o più dei Servizi di cui al presente paragrafo a fronte di eventi eccezionali (modifiche normative, eventi imprevisi o imprevedibili), interrompendo i pagamenti connessi ad attività non più richieste e senza che si determinino oneri aggiuntivi di alcun tipo per il Consiglio e rimodulando il nuovo valore dei canoni contrattuali interessati.

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico.

La responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa

TEL.

E MAIL:

PEC:.....

Il responsabile del servizio della ditta è

E MAIL:

PEC:.....

Art. 3 – Segue: OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.

I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, che qui si intendono espressamente richiamati, nonché nell'offerta tecnica quanto alle proposte migliorative dei servizi.

Le sedi del Consiglio regionale della Puglia in cui si darà esecuzione al servizio affidato sono:

▪ S1: sede *principale* ubicata in Bari alla via Gentile n. 52, nel Nuovo Palazzo del Consiglio;

▪ S2: sede *secondaria* ubicata a Bari in Viale Unità d'Italia n. 24/C

La sede S1 è la sede nella quale saranno svolti prevalentemente tutti i Servizi oggetto del presente contratto.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO, RINNOVO E OPZIONI

La durata prevista della fornitura di Servizi è fissata in 48 mesi, a decorrere dalla data di Comunicazione di Avvenuta Presa in Carico dei Servizi, come descritta all'art. 3.1. del CSA

("DURATA E PRESA IN CARICO DEI SERVIZI").

L'Amministrazione si riserva, al termine del contratto, di estendere i Servizi, in toto o in parte, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 24 mesi per l'importo di €-----, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero). Il Consiglio potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 11, d.lgs 50/2016, la stazione appaltante, si riserva la facoltà di attivare l'opzione di proroga tecnica (nei modi indicati nell'art. 4.2 del Disciplinare), per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Nei primi ---- giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, come da offerta tecnica dell'Appaltatore, dovrà essere svolta l'attività di presa in carico del parco applicativo oggetto dei servizi secondo le modalità indicate in Capitolato, con spese e oneri della Ditta ri-comprese e compensate nel corrispettivo del Contratto.

La presa in carico dovrà assicurare l'acquisizione del know-how necessario per garantire la corretta ed efficace erogazione dei servizi oggetto del presente contratto e la formalizzazione di quanto emerso nel corso della suddetta attività. L'articolazione di dettaglio del parco applicativo è riportata nell'Allegato 3 bis del CT.

La presa in carico comprende, a cura esclusiva dell'Appaltatore, le seguenti attività necessarie:

- acquisizione della baseline di tutti i moduli software e della relativa documentazione progettuale;

- analisi e valutazione della baseline documentale: l'Appaltatore analizzerà la documentazione al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti funzionali e non funzionali, di cui all'Allegato 3 bis del Capitolato, evidenziando le difformità riscontrate;

- installazione e configurazione degli ambienti di manutenzione e sviluppo: l'Appaltatore installerà presso la propria sede e configurerà propri ambienti di manutenzione e di sviluppo, senza oneri a carico dell'Amministrazione, speculari a quelli del Consiglio, utili alla successiva erogazione dei servizi di cui al presente contratto;

- presa in carico di tutti i moduli software e del SI CARMOR 2.0: la Ditta eseguirà l'installazione e la configurazione dei codici sorgenti disponibili nel repository open source GitLAB, in uso presso il CRP; quindi installerà e configurerà gli ambienti di sviluppo (creando i relativi progetti), in modo da analizzare nella loro componente tecnica le specifiche peculiarità ed acquisire la dovuta conoscenza;

- presa in carico degli schemi delle basi dati gestite e degli oggetti e processi ad esse correlati, unitamente alla documentazione delle relative versioni, con il loro inserimento nelle piattaforme GitLAB e CMDB (GLPI), al fine di costituire una baseline di riferimento;

- verifica e documentazione delle dipendenze: dovranno essere verificate, documentate e gestite le eventuali dipendenze del Sistema Informativo da oggetti esterni e tra i moduli interni all'applicazione, quali servizi di accesso ai dati, servizi di cooperazione, eccetera, definendo le relative mappe di dipendenza da inserire nel CMDB GLPI;

- esecuzione delle procedure di sviluppo software a partire dai sorgenti disponibili;

- verifica della corrispondenza funzionale fra la baseline dei moduli software ed i requisiti: la Ditta, eseguendo i piani di test disponibili nella documentazione di cui sopra, verificherà che la baseline dei moduli software, indicati in *PREMESSA*, sia coerente con quanto previsto dal-

la documentazione.

Ad esito dell'attività di presa in carico, e comunque entro ---- giorni lavorativi dalla data di sot-

toscrizione del contratto, come da offerta tecnica, l'appaltatore consegnerà la comunicazione

di avvenuta presa in carico, che conterrà, oltre all'aggiornamento della baseline del software,

idonea reportistica riguardo a eventuali:

- scostamenti dalle indicazioni e/o dai requisiti non funzionali per ogni modulo, ivi compreso il

set documentale standard previsto;

- scostamenti del modulo software dai requisiti di qualità del software;

- discrepanze fra i moduli software in esercizio e l'equivalente versione ottenuta partendo dal

software sorgente disponibile;

- scostamenti fra quanto riportato nella documentazione ed il software.

L'eventuale aggiornamento ed il completamento della documentazione o dei test rientrano

nei servizi MAC a meno di eccezioni, che saranno opportunamente individuate dal Consiglio

sulla base di specifiche priorità.

La data di Consegna della Comunicazione di Avvenuta Presa in Carico segnerà l'avvio

dell'esecuzione contrattuale.

Nel corso del periodo di presa in carico, la copertura dei servizi sarà garantita dal fornitore

uscente.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui ol-

tre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esple-

tamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a per-

fetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i ter-

mini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio Regionale della Puglia.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di euro al netto dell'IVA come per legge.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio saranno effettuati così come di seguito indicato:

L'importo di aggiudicazione verrà erogato in rate mensili posticipate per l'intera durata contrattuale, da corrispondersi a decorrere dalla data di Comunicazione di Avvenuta Presa in Carico dei Servizi ed a seguito di emissione di apposita fattura elettronica entro i primi 5 gg del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi.

Come previsto dalla normativa vigente la fattura elettronica, trasmessa telematicamente, sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le fatture elettroniche, date e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto; le fatture elettroniche relative ai servizi resi in favore dell'Area Amministrazione e Contabilità dovranno essere inviate al Consiglio – Sezione Amministrazione e Contabilità, codice ufficio: **EKI760**; le fatture elettroniche relative ai servizi resi in favore dell'Area Risorse Umane dovranno essere inviate al Consiglio – Sezione Risorse Umane, codice ufficio: **5QB4P0**.

In ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 30 co.5 bis D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 3, la liquidazione della fattura a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole del rilascio del certificato di verifica di conformità in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta del Fornitore e nel Capitolato tecnico dell'Amministrazione.

ART. 7 Segue: CORRISPETTIVO

L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà sul conto corrente intestato a :

.....

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi. Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale. Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione di euro €, pari al ...% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n.

..... emessa il da con sede legale a

In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione. Per quanto qui non espressamente previsto, alla cauzione definitiva si applicano tutte le norme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

DIPENDENTE

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale

n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle nor-

me in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si procederà ai sensi dell'art.30 D.Lgs.50/2016.

**ART.10 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI**

Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) comunicare tempestivamente al Consiglio, ai sensi dell' art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;
- e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consiglio regionale della Puglia;
- f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consiglio ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta del

Consiglio, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Il Con-

siglio, in ogni caso, si riserva di valutare all'avvio del contratto e per tutta la sua durata

l'aderenza dei profili professionali inseriti nei gruppi di lavoro allocati sui servizi oggetto del

presente capitolato, richiedendo la sostituzione delle risorse eventualmente non ritenute

adeguate, che dovrà avvenire nelle date di volta in volta comunicate dal CRP

all'Aggiudicatario;

- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone ad-

dette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del

Consiglio o di terzi. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i

danni arrecati al Consiglio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consiglio, per quanto di rispettiva

competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da

persone o cose del suddetto Consiglio e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasio-

ne dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte

le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche,

di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, im-

pegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche,

l'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale

che dovessero essere impartite dal Consiglio, nonché a dare immediata comunicazione a

quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rilasciare, a semplice richiesta da parte della stazione ap-

paltante e comunque a scadenza del contratto di appalto, il prospetto riepilogativo delle attività fin a quel momento svolte.

Alla scadenza dell'anno solare, per ciascun anno contrattuale, la Ditta dovrà produrre il Rendiconto di Riepilogo, per ciascun Servizio a consumo, riportante il totale dei giorni contrattuali utilizzati nell'anno di riferimento, il residuo dei giorni contrattuali previsti e quelli complessivamente utilizzati. Di tutti i giorni fruiti, dovrà essere sempre disponibile il dettaglio su CMDB GLPI, consolidato dall'accettazione da parte del Responsabile CRP del Contratto.

ART. 11 – PENALITA'

Il servizio di Assistenza applicativa e professionale ordinaria (ASS) e i servizi di manutenzione di ogni tipo (MAC e MEV) dovranno essere erogati obbligatoriamente in presenza dal lunedì al venerdì dei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.30 e nell'arco temporale di apertura degli uffici dell'Amministrazione. Gli strumenti di gestione di Help Desk in modalità asincrona dovranno garantire la continuità di comunicazione degli eventi senza interruzione dei flussi informativi anche al di fuori degli orari prestabiliti.

In caso di omesso o ritardato intervento nell'esecuzione delle attività di assistenza (Ass) e manutenzione (Mac e Mev), premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà applicare penalità in proporzione ai quattro livelli di gravità dei problemi rilevati, nei modi e termini analiticamente indicati all'art 13 del CT (*"INDICATORI DI QUALITÀ, PENALI E RISOLUZIONE"*), cui espressamente si rinvia e che qui si intende integralmente riportato, calcolate in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 113-bis, co. 2, D.lgs 50/2016.

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta della Stazione Appaltante, trattenuto sul pagamento successivo a quello in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo

cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità, negligenze o omissione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione, salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consiglio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione del Consiglio Regionale non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati dall'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto al Consiglio Regionale nonché a terzi.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Consiglio Regionale della Puglia derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa stipulata dalla Ditta per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non co-

perti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il servizio è soggetto al rilascio del certificato di conformità, ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato, nei termini e con le modalità previste dall'art. 102 D.lgs n. 50/2016.

ART. 15 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La ditta è tenuta a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, tramite il conto corrente di cui al precedente comma 1.

Qualora la ditta non utilizzi il conto corrente indicato al precedente comma 1 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

ART.16 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consiglio Regionale della Puglia, con specifico provvedimento, previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto e della documentazione richiesta ai sensi e nei termini di cui all'art. 105, co. 7, D.lgs 50/2016, con allegata la dichiarazione cir-

ca la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

• verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto in assenza della autorizzazione del Consiglio Regionale della Puglia o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.

ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY- RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (101/2018) e dal Reg.EU n.2016/279 e ss.mm.ii., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue i trattamenti degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

5. Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche

e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 11;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida formale da parte del Consiglio;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;

	- cessione del contratto e/o dei crediti;	
	- violazione degli obblighi di riservatezza;	
	- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti mi-	
	nimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del	
	Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;	
	- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano	
	all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai	
	sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;	
	- in ogni altro caso previsto dal capitolato prestazionale, dal presente contratto e dalla nor-	
	mativa vigente.	
	Il Consiglio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui l'Appaltatore si rendes-	
	se colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se	
	fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudi-	
	ziale od extra giudiziale.	
	Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati alla Ditta, la quale ri-	
	sponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Consiglio dalla stipulazione o	
	dalla esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per	
	spese sostenute o per mancato guadagno.	
	Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni so-	
	no state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC, previa contestazione scritta e decor-	

so il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

ART. 19 - VARIAZIONE - RECESSO

Il Consiglio si riserva di concordare, con l'appaltatore le variazioni di esecuzione del servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di esecuzione.

La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi

di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al

Consiglio, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima.

Il Consiglio si riserva azione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Con-

siglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero a

mezzo PEC.

Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi e

nelle modalità previste dall'art. 109 D.lgs 50/2016.

Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente con-

tratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più ne-

cessaria.

ART. 20 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea della fornitura

in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di

15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili. In caso di so-

sensione della fornitura, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente la fornitura per nessun motivo. Qualsiasi

sospensione da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e

risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, la sospensione del servizio è

regolata dalle disposizioni di cui all'art. 107 D.lgs 50/2016 compatibili con l'appalto de quo.

ART. 21 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali tra Amministrazione e l'Appaltatore sarà

competente in via esclusiva il Foro di Bari. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 22 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in

PEC:..... ,ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio Regionale della Puglia che applicherà lo split payment .

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto..

Per quant'altro non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo al D.Lgs. n.50/2016, al codice civile e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in quanto applicabile.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Art. 25 - RINVIO

Per quant'altro non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo al D.Lgs. n.50/2016, ai documenti di gara, anche ai sensi dell'art 32, co. 14-bis, al codice civile e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in quanto applicabile.

L.C.S.

Per il Consiglio regionale della Puglia

Per la Ditta

Il Dirigente della Sezione

Il Rappresentante Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 5 (*"Adempimenti Appaltatore"*); 6 (*"Corrispettivo"*); 10 (*"Obblighi e Oneri dell'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione"*); 11 (*"Penalità"*); 12 (*"Responsabilità Civile e polizza assicurativa"*); 18 (*"Risoluzione Contrattuale"*); 19 (*"Variazione-Recesso"*); 20 (*"Sospensione Servizio"*).

Bari,

L'Appaltore

L'atto consta di n. 1 pagine.